



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 giugno 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di «psicologo» Pag. 3

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di «avvocato» Pag. 3

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di «ingegnere» Pag. 4

Ministero delle finanze

DECRETO 29 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Luino Pag. 5

DECRETO 29 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Luino Pag. 5

DECRETO 30 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo Pag. 6

DECRETO 31 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Cremona Pag. 6

DECRETO 31 maggio 2000.

Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati Pag. 7

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 22 giugno 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni Pag. 8

DECRETO 22 giugno 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 giugno 2000 Pag. 8

DECRETO 23 giugno 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai fini dell'applicazione della legge sull'usura Pag. 9

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Romana giornali»,
in Roma Pag. 11

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Norcini La Sacrofa-
nese» a r.l., in Sacrofano Pag. 12

DECRETO 13 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società coo-
perativa edilizia «Securitas», in Bari Pag. 12

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 9 giugno 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 gennaio 2000
recante la disciplina per il rilascio delle licenze di pesca.
Pag. 13

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri
quale titolo abilitante, in Italia, all'esercizio della professione
di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e
di secondo grado. Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città
ed autonomie locali
(ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2000.

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità
montane, per riorganizzare e potenziare l'educazione perma-
nente degli adulti Pag. 14

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 14 giugno 2000.

Modifiche alla deliberazione n. 410/1999, recante: «Regola-
mento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio
delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili
di terza generazione». (Deliberazione n. 367/00/CONS).

Pag. 23

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 10 febbraio 2000, n. 763189.

Modalità di presentazione delle domande di rilascio dei
certificati di importazione e di esportazione e della costituzione
delle relative cauzioni Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale dell'associa-
zione «Sadhana Ashram - Centro di ricerca spirituale e cul-
turale», in Assisi Pag. 28

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica:** Modificazioni allo statuto della fondazione «Comu-
nità Tardini», in Roma. Pag. 28

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica:** Cambi di riferimento del 23 giugno 2000 rilevati a
titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito
del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati
dalla Banca d'Italia Pag. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

Da 00A8390 a 00A8883

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 giugno 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a € 95,23.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 485.314.801.181 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 giugno 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a € 93,88.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

p. Il direttore generale: LA VIA

00A8358

DECRETO 23 giugno 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, com-

prendivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il decreto del 21 settembre 1999, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il decreto del 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2000-31 marzo 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 ... la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) ... al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2000-31 marzo 2000 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2000-31 marzo 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2000.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2000, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 2000-30 giugno 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2000

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO - PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE 1° GENNAIO-31 MARZO 2000 - APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2000.

Categorie di operazioni	Classi di importo in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente ⁽¹⁾	fino a 10 (5.164,57)	12,18
	oltre 10 (5.164,57)	9,82
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche ⁽²⁾	fino a 10 (5.164,57)	8,25
	oltre 10 (5.164,57)	7,04
Factoring ⁽³⁾	fino a 100 (51.645,69)	8,36
	oltre 100 (51.645,69)	7,10
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche ⁽⁴⁾	fino a 10 (5.164,57)	21,18
	oltre 10 (5.164,57)	16,57
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari ⁽⁵⁾	fino a 10 (5.164,57)	17,58
	oltre 10 (5.164,57)	12,63
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio ⁽⁶⁾	fino a 10 (5.164,57)	14
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	10,84
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	8,84
	oltre 100 (51.645,69)	6,89
Leasing ⁽⁷⁾	fino a 2,5 (1.291,14)	24,36
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,65
	oltre 10 (5.164,57)	10,97
Credito finalizzato all'acquisto rateale ⁽⁸⁾	fino a 2,5 (1.291,14)	24,36
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,65
Mutui ⁽⁹⁾	fino a 10 (5.164,57)	10,97
	oltre 10 (5.164,57)	6,29

AVVERTENZA: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,47 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999 - Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.)

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti; sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio: i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 e secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connesse col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

00A8738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

**Scioglimento della società cooperativa «Romana giornali»,
in Roma.**

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 15 gennaio 1957 la società cooperativa «Romana giornali» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Marino Moricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 1966 con il quale viene nominato commissario liquidatore il rag. Ernesto Capurso in sostituzione del dott. Marino Moricci;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1967 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Pappalardo in sostituzione del rag. Ernesto Capurso;

Vista la nota prot. 1793 del 22 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1950 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto ministeriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;